



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1194 del 18 dicembre 2019

Modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Piano di riordino dell'A.N.AC. presentato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, approvato con d.P.C.M. 1° febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 10 febbraio 2016;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l’art. 52-quater, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA l’intesa relativa ai criteri economici per l’inquadramento del personale nell’ordinamento di cui all’art. 52-quater del decreto legge n. 50/2017, sottoscritta in data 20 dicembre 2018;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale approvato dal Consiglio nell’adunanza del 9 gennaio 2019, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, fatte salve le disposizioni sospese fino alla data del 31 dicembre 2019, indicate nell’art. 65 dello stesso Regolamento e correlate agli istituti aventi effetti sul trattamento economico, coerentemente a quanto esaminato dall’Avvocatura Generale dello Stato con parere prot. n. 103734 del 17 dicembre 2018;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 506 del 25 febbraio 2019, in merito al Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale;

VISTA la delibera n. 303 del 3 aprile 2019 con la quale sono state apportate modifiche al testo del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, recependo alcune osservazioni rese dal Consiglio di Stato nel citato parere e dalle OOSS;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

VISTO l'accordo sul Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, sottoscritto in data 15 gennaio 2019;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2020, entrano in vigore le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC sospese ai sensi dell'art. 65;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato in data 16 ottobre 2019 con delibera n. 919;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dalla disciplina vigente in materia del rapporto di lavoro dei dipendenti AGCM, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'economista e vice economista gestiscono i servizi di cassa economale anche con riferimento alle attività svolte per la Camera Arbitrale, oltre a svolgere funzioni di gestione degli acquisti in economia;

VISTA la necessità di garantire la copertura del servizio oltre il normale orario presso l'Ufficio Gare e Contratti, e l'Ufficio che si occupa della gestione ed esercizio dei Sistemi Informativi, attraverso l'Istituto della reperibilità;

VISTA la necessità di assicurare lo svolgimento di attività di aggiornamento e manutenzione dei sistemi informativi necessariamente al di fuori dell'orario di servizio attraverso l'Istituto della turnazione;

VISTO l'accordo con le OO.SS. in data 5 dicembre 2019 con il quale si è convenuto di istituire dal 1 gennaio 2020 le indennità accessorie per le funzioni di economato, per reperibilità e per turnazione;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti reso nella seduta del 3 dicembre 2019;

CONSIDERATO che occorre integrare il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale con le voci retributive sopra specificate;

VISTA la decisione del Consiglio assunta nell'Adunanza del 18/12/2019;

DELIBERA

Art. 1 Modifiche all'articolo 35 del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

1. L'articolo 35 del Regolamento è così modificato:

a) Al comma 1, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:

l) indennità per funzioni di economato;

m) indennità per reperibilità;

n) indennità per turnazione.

b) Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

11. **Indennità per funzioni di economato.** Ai funzionari di ruolo dell'Autorità che svolgono le funzioni di economo e vice economo, oltre all'indennità di cassa già prevista nel Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, è attribuito un compenso accessorio mensile nell'importo stabilito nelle tabelle retributive approvate con delibera dell'Autorità.

12. **Indennità per reperibilità.** Per gli uffici che devono assicurare la continuità del servizio l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto della reperibilità, da attivare oltre l'orario ordinario di lavoro per necessità cui non è possibile far fronte con il personale in servizio. Al fine di garantire la reperibilità dei funzionari di ruolo in servizio presso l'Ufficio Gare e Contratti, e gli Uffici che si occupano della gestione ed esercizio dei Sistemi Informativi, è attribuito un compenso accessorio mensile nella misura stabilita nelle tabelle retributive approvate con delibera dell'Autorità, per 10 giorni al mese di reperibilità fino ad un massimo di 12 unità. Le unità saranno individuate con provvedimento del Segretario Generale, su proposta degli uffici ed il servizio sarà assicurato da opportuna programmazione.

13. **Indennità per turnazione.** Nel caso in cui sia richiesto di assicurare la copertura dell'intero orario di servizio o in orario notturno, l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto della turnazione. Ai funzionari che garantiscono la copertura del servizio attraverso l'istituto della turnazione, assegnato all'Ufficio che si occupa dell'esercizio sistemi informativi è corrisposto un compenso accessorio nella misura stabilita nelle tabelle retributive approvate con delibera dell'Autorità. I turni sono previsti nei giorni feriali per un massimo di 10 al mese con orario dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali e per un massimo di due unità. Il personale interessato dalla turnazione è individuato con provvedimento del Segretario Generale, sentito il dirigente competente. La giornata di riposo sarà computata ai fini del compenso "premio di presenza parte variabile"..



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- c) conseguentemente i commi dell'articolo 35 sono rinumerati.

Art. 2 Modifiche all'articolo 42 del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale

1. L'articolo 42 del Regolamento è così modificato:

- a) Al comma 1, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:

- l) indennità per funzioni di economato;
- m) indennità per reperibilità;
- n) indennità per turnazione.

- b) Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

12. **Indennità per funzioni di economato.** Al personale di ruolo dell'Autorità che svolge le funzioni di economo e vice economo, oltre all'indennità di cassa già prevista nel Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, è attribuito un compenso accessorio mensile nell'importo stabilito nelle tabelle retributive approvate con delibera dell'Autorità.

13. **Indennità per reperibilità.** Per gli uffici che devono assicurare la continuità del servizio l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto della reperibilità, da attivare oltre l'orario ordinario di lavoro per necessità cui non è possibile far fronte con il personale in servizio. Al fine di garantire la reperibilità del personale in servizio presso l'Ufficio Gare e Contratti, e gli Uffici che si occupano della gestione e dell'esercizio dei Sistemi Informativi, è attribuito un compenso accessorio mensile nella misura stabilita nelle tabelle retributive approvate con delibera dell'Autorità, per 10 giorni al mese di reperibilità fino ad un massimo di 12 unità. Le unità saranno individuate con provvedimento del Segretario Generale, su proposta degli uffici ed il servizio sarà assicurato da opportuna programmazione.

14. **Indennità per turnazione.** Nel caso in cui sia richiesto di assicurare la copertura dell'intero orario di servizio o in orario notturno, l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto della turnazione. Al personale che garantisce la copertura del servizio attraverso l'istituto della turnazione, assegnato all'Ufficio che si occupa dell'esercizio sistemi informativi è corrisposto un compenso accessorio nella misura stabilita nelle tabelle retributive approvate con delibera dell'Autorità I turni sono



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

previsti nei giorni feriali per un massimo di 10 al mese con orario dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali e per un massimo di due unità. Il personale interessato dalla turnazione è individuato con provvedimento del Segretario Generale, sentito il dirigente competente. La giornata di riposo sarà computata ai fini del compenso “premio di presenza parte variabile”. L'indennità non è attribuita al personale con mansioni di autista

- c) conseguentemente i commi dell'articolo 42 sono rinumerati.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il 1 gennaio 2020 insieme al testo coordinato del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale con le modifiche di cui alla presente delibera.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2019

Il Segretario

Maria Esposito